PARTE SPECIALE "C":

I REATI SOCIETARI e I REATI TRIBUTARI

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da

CARGO S.r.l.

I REATI SOCIETARI

C.1. LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. N. 231/2001

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-*ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

C.1.1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

• ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)***

A seguito della riforma attuata con la L. 27 maggio 2015, n. 69, gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. risultano, ad oggi, così strutturati.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura in tutti quei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, consapevolmente, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. L'esposizione ovvero l'omissione deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore i destinatari della stessa comunicazione.

I veicoli di comunicazione sociale mediante i quali può esser realizzata la condotta delittuosa vengono indicati dal comma 1 dell'art. 2621 cod. civ., il quale fa riferimento ai bilanci, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge.

Trattasi di reato proprio ma, in virtù dell'art. 2639 cod. civ., si assiste ad una estensione delle qualifiche soggettive: nel novero dei soggetti attivi, infatti, vengono ricompresi non solo coloro che svolgono "*la stessa funzione, diversamente qualificata*" (ossia i soggetti

che svolgono le medesime funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale, ma anche "*chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*" (il c.d. responsabile di fatto).

La fattispecie di cui all'art. 2622 cod. civ., invece, si riferisce espressamente alle società quotate. La struttura delle due incriminazioni è pressoché identica: ciò che le differenzia, è il mancato riferimento alla "rilevanza"; tale assenza è giustificata dal particolare peso ricoperto dalle informazioni fornite dalle società quotate: esse, infatti, sono tutte "rilevanti" e, quindi, idonee ad orientare le scelte dei destinatari delle comunicazioni.

È importante specificare, inoltre, che alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea di cui al comma 1, vengono equiparate anche:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

In entrambe le fattispecie, la condotta in esse descritta assume rilevanza penale anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

• ***Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta

al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.
Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa ma è un reato proprio.

• ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea (o di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
L'art. 2391, comma 1, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
Il Legale Rappresentante della società deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

C.1.2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

• ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

• ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

• ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

• ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte, poste in essere dagli amministratori ed i soci conferenti:

A) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
B) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
C) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

• ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

C.1.3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

• ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

• ***Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 cod. civ.)***

La L. n. 190 del 2012, intitolata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", é intervenuta sul fronte della repressione anche con l'introduzione del nuovo reato di "Corruzione tra privati".

Trattasi di delitto che punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di

denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, che cagionano nocumento alla società. Risulta, altresì, punibile anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone prima indicate.

La *ratio* incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Ad una prima analisi della nuova norma, si evince immediatamente come il legislatore abbia in realtà effettuato un *restyling* del già esistente reato di "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*" prima previsto dal medesimo art. 2635. Oltre al mutamento nel nome del reato, il legislatore ha modificato l'*incipit* della norma stessa attraverso l'introduzione di una formula che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un più grave reato, evitando così la concorsualità con altre fattispecie criminose. La condotta perpetrata dal soggetto agente non è più solo limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio ma è stata estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà. Inoltre, affinché il reato si realizzi non è solo necessario che la dazione o promessa di denaro o di altra utilità sia diretta al soggetto agente ma è ora anche previsto che il beneficiario possa essere un soggetto terzo.

Assoluta novità è rappresentata dal nuovo comma 2 dell'articolo attraverso cui l'applicazione della norma è stata estesa anche ai collaboratori dei soggetti "apicali" già considerati nel comma 2, seppure per essi sia prevista una pena minore (fino all'anno e sei mesi di reclusione).

Per la concreta applicazione in ambito D.Lgs. 231/01 l'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione, nel comma 3, dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità, il quale, quindi, sarà chiamato a rispondere del reato a prescindere da una eventuale condanna dei soggetti individuati ai commi 1 e 2 della norma.

• ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)***

Le condotte di cui sopra sono punite anche se si tratta di sole istigazioni/sollecitazioni alla corruzione.

Tale fattispecie di reato sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la promessa non si accettata.

Stessa condotta è punita se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

• ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

C.1.4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

• ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta

di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

C.1.5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue, dunque, dal reato comune previsto dall'art. 170-*bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque",

fuori dai casi previsti dall'art. 2638 cod. civ., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

Il comma 3-*bis*, così come modificato dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224, stabilisce che agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

C.2. I REATI TRIBUTARI

PREMESSA

La disciplina relativa ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è contenuta all'interno del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Tale Decreto Legislativo, tuttavia, è stato abrogato ad opera del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 recante il "*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*".

Tale Testo unico - il cui obiettivo è quello di introdurre un *corpus* organico mirato a consolidare e a semplificare le norme sanzionatorie, attraverso un sistema omogeneo per le violazioni tributarie - è stato adottato dal Governo, in ossequio alla l. n. 111/2023 e, in particolar modo, all'art. 21, comma 1, l. 111/2023, recante "*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*"**.**

Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, il Governo delegato doveva adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario ma, da ultimo, tale termine è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2025**,** alla luce dell'art. 1, l. n. 122 del 2024 recante "*Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici*".

Di conseguenza, il D.Lgs. 173/2024 è in vigore dal 29/11/2024 con effetto dal 01/01/2026.

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000)***

Tale reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, è prevista una pena più mite.

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3, D.Lgs. 74/2000)

La condotta di cui sopra è sanzionata penalmente quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, venga indicato in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

A) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
B) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli

elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)

Tale ulteriore condotta prevede la punizione di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

È bene precisare che ai fini dell'applicazione della disposizione sopra prevista l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se, invece, l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è più mite.

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000)

Nel catalogo dei reati presupposto della Responsabilità ex D.lgs. 231/ 2001 è previsto il delitto di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000)

Tale reato prevede e punisce chi:

A) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti

sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

B) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il legislatore nazione, in ossequio a quanto stabilito dalla c.d. Direttiva PIF (direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017) ha introdotto - mediante il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* - all'art. 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. 231/2001 il comma 1-*bis*, successivamente integrato dal D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante "*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*".

In virtù di tale comma, all'ente sono ascrivibili le fattispecie di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000 purché, oltre alle condizioni generali di cui all' art. 5, D.Lgs. 231/2001, si verifichino anche altre due condizioni speciali:

- tali reati siano commessi nell'ambito di "*sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea*";
- da tali condotte derivi *"un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro".*

- ***Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)***

La norma punisce anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi

per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

L'art. 4, d.lgs. 74/2000, dunque, è volto ad incriminare le ipotesi di "*false dichiarazioni svestite*", ossia dichiarazioni sì mendaci ma non sorrette dalla fraudolenza; il delitto, infatti, viene ad esistenza con l'indicazione di "*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo*" (ossia redditi inferiori rispetto all'ammontare effettivamente percepito) ovvero "*elementi passivi inesistenti*" (cioè, costi o importi deducibili che consentano di ridurre il reddito imponibile), riferendosi, dunque, non ad «elementi passivi "fittizi"» quanto, piuttosto, a componenti negativi del reddito mai venuti ad esistenza in *rerum natura*

- ***Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)***

Viene sanzionato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito, inoltre, chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto non si considera come omessa.

- **Indebita compensazione (art 10-quater, D.Lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/97, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro ovvero

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

C.3. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

1) la predisposizione dei bilanci, delle relazioni e dei documenti contabili previsti dalla legge;
2) la predisposizione di comunicazioni sociali previste della legge e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie;
3) la gestione dei rapporti con i soci, società di revisione e con gli Organi di controllo interni;
4) la gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte;
5) le operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od

acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione;

6) lo svolgimento e verbalizzazione assemblee.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di CARGO S.r.l.

C.4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Soggetti in posizione apicale e dipendenti della Società, Consulenti e *Partner*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

A) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Soggetti in posizione apicale e dipendenti della Società, i Consulenti, i Collaboratori e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

B) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Soggetti in posizione apicale e dipendenti della Società – con riferimento alla rispettiva attività – devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le

regole, procedure e principi – i quali devono esser intesi come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- le regole di *corporate governance;*
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato e della relazione semestrale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in CARGO S.r.l.

Ai Consulenti, ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Soggetti in posizione apicale e i dipendenti della Società, in via diretta, e i Consulenti e i *Partner*, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche. Per tale punto è fatto divieto di: (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della

realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;

4) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci; (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
5) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle

funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

6) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite; (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
7) assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

C.5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

C.5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo C.3.), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che i Soggetti in posizione apicale e dipendenti della Società sono tenuti a rispettare.

1.

1. A) In ciascuna Società, il Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (di seguito anche il "Dirigente Preposto") o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione similare per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, il Legale Rappresentante della società o il diverso soggetto eventualmente individuato dalla Società:

A) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il *risk assessment*.

B) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato della Società e, ove redatta, della relazione semestrale:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti ovvero

1. B) il Legale Rappresentante di CARGO S.r.l. è chiamato a vigilare che il Preposto, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

1. C) Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Preposto di CARGO S.r.l.:

- provvede al coordinamento del procedimento descritto ai punti a), b) nell'ambito della Società;
- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Amministratore Unico;
- predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché degli altri documenti contabili indicati nel presente punto 1.

1.D) Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. *25*-quinquiesdecies del Decreto (reati tributari) la CARGO S.r.l. ha l'obbligo di:

- implementare controlli e modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- utilizzare adeguati sistemi informativi aziendali gestionali per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale; definire e regolamentare i processi amministrativo-contabili di CARGO S.r.l. nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi;
- prevedere il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura;
- prevedere il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento.

2. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo ai Soggetti in posizione apicale e dipendenti della Società di fornire una descrizione corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;

3. Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte della società di revisione, anche in ipotesi di tipo concorsuale con Soggetti in posizione apicale e dipendenti della Società, ed in osservanza con quanto previsto dal TUF, nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.1 Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni d'incompatibilità[1]:

- *detenzione di un interesse finanziario nella Società che ha conferito l'incarico, nelle sue eventuali controllanti e nelle sue eventuali controllate da parte dei seguenti soggetti*:
 - A) la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - B) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di

[1] Le situazioni di incompatibilità sono indicate secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo VI, Capo I-bis del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

C) gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

- *sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la Società che ha conferito l'incarico, le sue eventuali controllanti, le sue eventuali controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro*:

 A) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

 B) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

 C) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

- *prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della Società che ha conferito l'incarico, delle sue eventuali controllanti e delle sue eventuali controllate, da parte dei seguenti soggetti:*

 A) coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;

 B) i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;

 C) i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio

stesso, allo svolgimento dell'incarico.

- *sussistenza di una delle seguenti situazioni, capaci di influire sul processo decisionale della società di revisione*:
 A) partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione;
 B) partecipazione al capitale della società di revisione da parte di una eventuale società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;
 C) titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.
- *partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, o assunzione della funzione di direttore generale o dirigente preposto nella Società che ha conferito l'incarico, nelle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:*
 A) coloro che fanno o hanno fatto parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 B) i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori della società di revisione incaricata;
 C) i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico, a meno che non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

- *partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti*:
 A) i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
 B) i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

Sono fatte salve ulteriori cause di incompatibilità, qualora, in relazione a circostanze diverse da quelle rappresentate ai punti precedenti, possa comunque risultare compromessa, in casi specifici, l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità dovranno essere individuate dalla società di revisione e dalla Società conferente l'incarico, dandosi a tal fine reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

3.2 Una volta rispettati tali criteri d'incompatibilità, nell'ambito della gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno altresì essere osservate le seguenti disposizioni:

A) identificazione del personale all'interno della Direzione Amministrazione di CARGO S.r.l. , preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
B) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
C) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti alla medesima rete nonché ai soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune

controllo, alcuno dei seguenti servizi alla Società che ha conferito l'incarico ed alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- servizi attuariali;
- gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- prestazione di difesa giudiziale;
- altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione;

D) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società che ha attribuito l'incarico o nelle eventuali società da essa controllate o che la controllano o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio: i) dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero ii) dal momento in cui abbiano cessato di essere soci,

amministratori o dipendenti della società di revisione e delle eventuali società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93 TUF;

E) preventiva informazione all'OdV della Società e all'OdV di CARGO S.r.l. in ordine ad ogni proposta di incarico ad una Società di Revisione.

4.

4.1 Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

A) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;

B) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);

C) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre, CARGO S.r.l. adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

4.2 Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto 4.1 dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

A) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

B) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei

responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

C) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

D) il responsabile incaricato di cui al precedente punto 3) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

5. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

A) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Amministratore Unico di CARGO S.r.l.;

B) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

6. Quanto alla comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee la regolamentazione dell'attività prevede:

- la predisposizione di documenti necessari allo svolgimento delle riunioni dell'assemblea dei soci e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo e/o elettronico) presso le strutture competenti.

C.5.2 Contratti

Nei contratti con i Consulenti ed i *Partner* deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

C.6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

A) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

B) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

C) con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.